

VORWORT

Der vorliegende Sammelband vereinigt die Erträge einer deutsch-italienischen Tagung, die vom 11. bis zum 13. Dezember 2014 an der Università degli Studi di Palermo stattfand.

Die Idee zu dieser Tagung entstand im Sommer 2013, als sich Daniela Bonanno als Stipendiatin der Alexander von Humboldt-Stiftung am Münsteraner Seminar für Alte Geschichte aufhielt und wir gemeinsam überlegten, auf welche Weise unser seit langem bestehender Kontakt ausgebaut und intensiviert werden könnte. Dass dies durch eine Tagung italienischer und deutscher Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler zur thematischen Trias ‚Recht – Religion – Politik‘ in der griechisch-römischen Antike geschehen sollte, ergab sich schnell im Gespräch. Die Ausschreibung der aus Mitteln des Bundesministeriums für Bildung und Forschung (BMBF) geförderten ‚Deutsch-Italienischen Dialoge 2014‘ des Deutschen Akademischen Austauschdienstes (DAAD) bot sodann einen willkommenen Rahmen, die Realisierung dieser Idee anzugehen.

Dank der großzügigen Förderung des DAAD und der wohlwollenden Unterstützung des Münsteraner Exzellenzclusters ‚Religion und Politik in den Kulturen der Vormoderne und der Moderne‘ war es möglich, im Dezember 2014 mit mehr als einem Dutzend italienischer und deutscher Doktorandinnen, Doktoranden, Postdoktorandinnen und Postdoktoranden sowie einer Reihe von deutschen und italienischen ‚senior scholars‘ *Rechtliche Verfahren und religiöse Sanktionierung in der griechisch-römischen Antike/Procedimenti giuridici e sanzione religiosa nel mondo greco e romano* eingehend zu diskutieren. Als besonders ertragreich ist uns bei diesen Diskussionen zweierlei erschienen: einerseits, dass durch die binationale Zusammensetzung der Tagungsteilnehmerinnen und Tagungsteilnehmer zwei trotz vieler Gemeinsamkeiten doch verschiedene Wissenschaftskulturen in Dialog miteinander treten konnten; andererseits, dass durch die Zusammenführung von Fachvertreterinnen und Fachvertretern der Alten Geschichte, der Antiken Rechtsgeschichte und der Antiken Religionsgeschichte unterschiedliche Fächerkulturen in Austausch miteinander kamen.

Für die Erlaubnis, das auf dem Umschlag verwendete Foto abzubilden, danken wir dem Rektor der Università di Palermo, Fabrizio Micari, ebenso wie dem ‚Sistema museale‘ der Universität. Zu sehen ist auf dem Foto eines der zahlreichen Graffiti von Gefangenen der Spanischen Inquisition, des Tribunal del Santo Oficio de la Inquisición. Der Sitz der Spanischen Inquisition auf Sizilien befand sich im ‚Complesso monumentale dello Steri‘, in dem heute die Verwaltung der Università di Palermo ihren Platz hat. Die Abbildung ist beredter Ausdruck der Verwobenheit von rechtlichem Verfahren und religiöser Sanktionierung in der Frühen Neuzeit, als Sizilien unter spanischer Herrschaft stand.

Neben den bereits genannten Institutionen gilt unser herzlicher Dank Vincenzo Militello, dem Honorarkonsul der Bundesrepublik Deutschland in Palermo, Lucia

Corso (Università degli Studi di Enna „Kore“), die einen Abendvortrag mit dem Titel „Il principio di laicità in Italia“ gehalten hat, sowie Hans-Joachim Gehrke (Freiburg), der als Diskutant durch seine Beiträge zum Gelingen der Tagung wesentlich beigetragen hat.

Dass der Tagungsband in seiner vorliegenden Form erscheinen kann, verdanken wir der großzügigen Übernahme der Druckkosten durch den DAAD. Dem Franz Steiner Verlag gilt unser Dank für die Aufnahme des Bandes in sein Verlagsprogramm. *Last, but by no means least*, danken wir Katharina Stüdemann sehr herzlich für ihre Unterstützung und die überaus kompetente Betreuung der Publikation.

Palermo und Münster, im Oktober 2015

Daniela Bonanno

Peter Funke

Matthias Haake

PROCEDIMENTI GIURIDICI E SANZIONE RELIGIOSA NEL MONDO GRECO E ROMANO:

un *excursus* introduttivo

Daniela Bonanno/Peter Funke/Matthias Haake

In un contributo del 2005, pubblicato all'interno di un *Companion to Ancient Greek Law*, Robert Parker discute la complessa relazione tra legge e religione nel mondo greco, prendendo in esame le „religious forms of legal action“¹ ed analizzandole alla luce delle riflessioni proposte, nel 1920, da Kurt Latte nel suo *Heiliges Recht. Untersuchungen zur Geschichte der sakralen Rechtsform in Griechenland*.² Parker mette in discussione l'approccio evolucionistico di Latte, tipico dei lavori pubblicati tra XIX e XX secolo, in base al quale, a seguito di un processo non ben definito, la legge sarebbe venuta fuori dalla religione, come da una „crisalide“.³ Egli, tuttavia, ne condivide la percezione dello *status* problematico della legge, in seno alle società antiche, prive di una forte autorità centrale e di un potere esecutivo, cui forme di diritto sacrale, quali per esempio il giuramento, fornivano un carattere di legittimità, di cui i giudici – almeno stando al caso ateniese – erano privi. Dopo avere passato in rassegna, sul filo delle argomentazioni di Latte, i casi di contiguità tra giustizia religiosa e giustizia secolare, nel mondo greco, Parker conclude che l'importanza della relazione tra religione e legge è troppo grande per ammettere un'unica soluzione; al contrario essa deve essere affrontata „in una serie di sotto-questioni“ distinte l'una dall'altra.⁴

Basta menzionare pochi esempi e qualche dato a campione per dare il senso del tipo di questioni che l'interferenza tra sfera giuridica e sfera religiosa nel mondo greco e romano sollevano. Nel mondo greco, i trattati internazionali erano esposti all'interno dell'area sacra dei santuari.⁵ Questa misura, oltre a garantire visibilità agli accordi, aveva il vantaggio – almeno teoricamente – di sottoporne il rispetto alla tutela religiosa. Anche il prescritto dei decreti greci prevedeva spesso un'invo-cazione agli dèi che assicurava una sanzione religiosa al provvedimento normativo appena emanato.⁶ Talora, le leggi stesse terminavano con una clausola che ne impe-

1 Parker 2005.

2 Latte 1920.

3 Parker 2005, 69.

4 Parker 2005, 80.

5 Cfr., per esempio, i contributi di Drauschke e Funke in questo volume.

6 Cfr. a tal proposito, Traywick 1969; Pounder 1984; Tracy 1994, 242–4; Dimopoulou-Pilouni 2012.

diva il mutamento, pena tutta una serie di maledizioni, la cui forza normativa fungeva da deterrente rispetto ad eventuali infrazioni.⁷

Un altro esempio, per quanto complesso e controverso, è fornito ancora dalla tradizione sulla *Rhetra* spartana. Secondo Senofonte, il mitico legislatore spartano Licurgo, dopo avere redatto il suo codice, e prima di promulgarlo, si recò a Delfi, cercando nella risposta dell'oracolo la ratifica religiosa al suo operato e ottenendo così „il risultato di rendere non solo illegale ma anche sacrilega la disobbedienza a norme confermate dall'oracolo pitico“.⁸ Nell'Atene dell'età classica, inoltre, gli arconti, i buleuti e i giudici prestavano giuramento all'inizio del loro mandato, invocando gli dèi, quali garanti del loro atto promissorio. Allo stesso modo, i giovani ateniesi, impegnati nel loro servizio militare, giuravano che avrebbero difeso le cose sacre, la patria e le leggi, chiamando a testimoni le divinità della città e i suoi confini.⁹ L'appello alla sanzione religiosa emerge anche dal ricorso a pratiche religiose di carattere ordalico per appurare la veridicità di una testimonianza o rimandare alla sfera divina l'esito ultimo di atti o procedure giudiziarie.¹⁰

Alle *poleis* del mondo greco spettava spesso il compito di legiferare in merito all'amministrazione dei santuari, al funzionamento dei sacerdoti, all'organizzazione di feste religiose, alla consultazione degli oracoli e a tutta una serie di aspetti che riguardavano la gestione di rapporti della comunità con la sfera del divino.¹¹ In quei casi in cui eventi eccezionali rischiavano di mettere in crisi la relazione tra uomini e dèi, le autorità cittadine si facevano anche carico di provvedere a una serie di atti di purificazione e di espulsione di elementi indesiderati, volti a stornare il rischio di contaminazione dalla comunità e a placare l'ira divina.¹² L'offesa agli dèi, il furto nei santuari e la loro profanazione, in generale, rientravano in quella serie di atti criminosi che davano luogo al reato di empietà, punibile con la pena capitale.¹³

Anche nel mondo romano, sin dalla prima età monarchica, diritto e religione appaiono strettamente legati. Il Collegio pontificale, che svolse un ruolo fondamentale nella costituzione di un sapere giurisprudenziale, era contemporaneamente depositario dei *sacra* e responsabile della corretta comunicazione con gli dèi.¹⁴ Dai loro calendari e dalla divisione in giorni *fasti* e *nefasti* dipendeva l'attività politica

7 Camassa 2009, 84.

8 Xen. *Lac.* 8,5,5 (trad.: G. F. Gianotti). Secondo Plutarco, la legislazione di Licurgo discendeva direttamente dal dio di Delfi, cfr. Plu. *Lyc.* 5,4. Cfr. a questo proposito, Nafissi 1991, 51–71; Walter 1993, 157–75; Nafissi 2010.

9 Cfr. per il giuramento degli arconti, dei buleuti, dei dicasti e degli efebi ateniesi la documentazione raccolta in Sommerstein – Bayliss 2013, 13–22 (efebi); 38–43 (arconti e buleuti); 69–80 (dicasti).

10 Esempi di supplizi legati a pratiche ordaliche erano la precipitazione da una rupe o in mare, cfr. Cantarella 2005, 77–8. Sul ricorso dell'ordalia a Roma, Cantarella 2005, 186–92.

11 Cfr. per esempio i contributi di Biagetti e Zimmermann in questo volume e ancora Parker 2011, 59–82.

12 Sulle diverse misure per purificare una *polis*, cfr. di nuovo Parker 1983, 256–80.

13 Sui processi di empietà, cfr. il contributo di Haake in questo volume sui filosofi dell'Atene della tarda età classica e della prima età ellenistica.

14 Beard – North – Price 1998, 24–5; Poma 2009, 35.

e giudiziaria.¹⁵ In età repubblicana, la legge delle *Dodici Tavole*, pur costituendo una tappa importante nel processo di secolarizzazione del diritto, continuò a prevedere norme e sanzioni a carattere religioso, come quella, per esempio, che prescriveva per il ladro sorpreso ad attentare alle messi di essere „sospeso“ a Cerere.¹⁶ Diversi erano, in generale, i reati che prevedevano delle pene religiose: per esempio, quelli più gravi, come la violenza contro i genitori, l'aspirazione alla tirannide, o il mancato rispetto dei contratti, erano sanzionati con la *sacratio* del reo alle divinità infere, che aveva come conseguenza quella di differire la pena a un momento successivo, delegandola eventualmente ad altri. Il colpevole, infatti, era dichiarato *sacer* e quindi, privo di qualsiasi protezione giuridica, poteva essere ucciso senza che l'assassino fosse accusato di omicidio.¹⁷ La messa al bando del *sacer* consentiva la purificazione della comunità e il ripristino della *pax deorum*, prova della benevolenza accordata a Roma dalle divinità.

Inoltre, la sollecitazione divina, tramite l'interpretazione degli auspici, fu a lungo una prassi consueta da parte dei magistrati romani e non vi era atto o provvedimento pubblico che avesse luogo senza una consultazione degli auguri, depositari di un sapere tecnico, tramandato attraverso le generazioni, e conservato nei *Libri augurales*.¹⁸ In età imperiale, il sovrano, che in ragione della sua posizione di forza diventava già in vita oggetto di culto, era egli stesso una fonte di diritto. Egli si presentava come garante, in terra, della *pax deorum*, conferendo così anche una base religiosa alla sua autorità, e poteva, per decisione del Senato, dopo la morte, essere assunto fra gli dèi.¹⁹

Il titolo che abbiamo scelto per questo volume *Procedimenti giuridici e sanzione religiosa nel mondo greco e romano* è formula volutamente ampia dal punto di vista prettamente giurisprudenziale, ma sufficientemente sfumata per consentirci di esplorare, in una prospettiva storica che abbracci il mondo greco e quello romano fino all'età tardoantica, l'immensa varietà di questioni sollevate dall'interazione tra diritto e religione nell'Antichità. L'espressione *procedimento giuridico* è qui intesa nella vasta accezione di serie di atti giuridici o normativi, manifestazione di una volontà politica, volti al raggiungimento di un fine.²⁰ Con l'impiego dell'espressione *sanzione religiosa*, ci si vuole invece riferire non solo al valore negativo del sostantivo, quale pena che deriva da una violazione, come per esempio le maledizioni che colpivano uno spergiuro; ma anche a quello positivo di approvazione, ricompensa per un comportamento corretto o di legittimazione religiosa di una norma, di una legge o di una nuova condizione politica. La dimensione politica è dunque mobilitata, in prima battuta, quale istanza regolatrice del flusso di intera-

15 Rüpke 2004, 211. Cfr. sul rapporto tra religione e politica a Roma Scheid 2004⁵.

16 Cfr. Cantarella 2005, 173–81.

17 Sulla *sacratio*, cfr. Cantarella 2005, 236–46 e Poma 2009², 43.

18 Poma 2009², 87. Sull'*auctoritas* degli auguri, cfr. Berthelet 2015.

19 Sul valore del culto imperiale, cfr. Beard – North – Price 1998, 318–9; Gordon 2013. Sulla divinizzazione dell'imperatore, cfr. Gradel 2002, 261–371; Bechtold 2011, 227–91. In generale, sul culto del sovrano in età ellenistica e imperiale, vd. i contributi raccolti in Iossif – Chankowski – Lorber 2011.

20 Cfr. Carlizzi 2007, 451–452.

zione tra diritto e religione.²¹ La religione fornì alle varie forme di procedimento giuridico, frutto dell'attività politica, spazi e tempi di legittimazione che, tanto i Greci quanto i Romani, ricercarono in misura maggiore o minore, a seconda dei tempi, dei contesti e delle necessità congiunturali; la politica, a sua volta, ricorse allo strumento e al lessico giuridico per disciplinare gli aspetti più importanti della vita religiosa, in una collaborazione reciproca stretta ed efficace.

La tematica individuata è certamente troppo ampia per essere esaurita in un solo convegno o nel volume di atti che ne raccoglie i risultati. Ancor meno possibile, è pretendere di fornire risposte esaustive a tutti gli interrogativi che ci siamo posti all'inizio di questa analisi e a quelli che sono scaturiti dalle successive riflessioni. L'intenzione è stata di esplorare, attraverso singoli casi-studio, il rapporto tra procedimenti giuridici e sanzione religiosa, nell'antichità classica, mostrando come l'articolazione reciproca di questi due poli si modificasse, in relazione a mutate condizioni politiche, sociali, culturali e religiose.

Abbiamo preferito concentrare la nostra attenzione sulla Grecia e su Roma e su un arco di tempo sufficientemente esteso che dall'età arcaica giunge fino all'epoca tardoantica. Fuori dalla nostra analisi sono rimasti pertanto l'Antico Egitto, il Vicino Oriente e l'Israele Antico che pure avrebbero fornito materiale di riflessione. A guidarci è stata la considerazione di fondo, che attraverso l'indagine su contesti specifici, meglio potessero emergere differenze strutturali e analogie, in relazione alla sfera dei rapporti tra diritto e religione, in Grecia come a Roma, nei rapporti internazionali, come nelle questioni di politica interna; nei regimi democratici e nei contesti governati da sovrani assoluti; nel confronto tra politeismi e monoteismi. All'interno di questi spazi d'indagine, si è tentato di comprendere in che termini e fino a che punto la natura del procedimento giuridico necessitasse di una legittimazione religiosa e qual era l'importanza, concreta o simbolica, e lo statuto di validità che ad essa veniva attribuita; dall'altro, invece, sono stati presi in esame quei casi in cui pene e sanzioni a carattere religioso rappresentavano l'esito di un procedimento giuridico, normativo o giudiziario e quelli in cui l'azione legislativa interveniva a regolamentare aspetti legati alla gestione e all'amministrazione dei culti o a punire specifici crimini religiosi.

Abbiamo diviso i saggi qui raccolti in tre macrosezioni all'interno delle quali abbiamo voluto garantire, se non un vero e proprio dialogo, almeno il confronto tra mondo greco e mondo romano. Si tratta tuttavia di una suddivisione che obbedisce più a esigenze di chiarezza che all'effettiva possibilità di tracciare confini netti all'interno di tematiche così vischiosamente intrecciate l'una con l'altra. Alcuni contributi avrebbero potuto, infatti, agevolmente figurare in ciascuna delle tre sezioni individuate, così come alcuni temi ritornano trasversalmente in quasi tutte le ricerche qui presentate, come succede per esempio nel caso del giuramento, le cui funzioni sono variamente esplorate. Significativamente definito da Giorgio Agamben come il „sacramento del linguaggio“,²² il giuramento costituisce, in qualche

21 Sulla stretta relazione tra politica e religione, cfr. recentemente i contributi raccolti in Cecconi – Gabrielli 2011.

22 Agamben 2008.

modo, proprio il *trait d'union* tra la prassi giuridica e la legittimazione religiosa, conferendo alla prima uno statuto di validità e veridicità, per il tramite della fiducia accordata alla certezza della sanzione divina.

La prima sezione indaga l'efficacia del procedimento giuridico e della sanzione religiosa a livello dei rapporti intra- e interstatali. Sotto esame, sono, per il mondo greco, gli spazi di legittimazione e di protezione religiosa offerti dai santuari al buon funzionamento dei trattati interstatali e delle prassi politiche, come anche l'efficacia o la fallacia che il ricorso alla sfera giuridica o religiosa manifestano alla prova delle crisi; mentre per la parte romana, il fuoco si concentra sull'interazione tra istituzioni politiche e procedimenti giuridici nella gestione dei *sacra* delle comunità che entravano a far parte della sfera di controllo di Roma, in età repubblicana, e ancora sulla percezione che i Romani avevano del ruolo delle autorità religiose nei processi decisionali di popoli assoggettati.

La seconda sezione esamina le forme, il lessico e l'efficacia della sanzione divina e della legittimazione religiosa, nel quadro della sempre problematica articolazione tra giustizia dei mortali e ordine cosmico, tra responsabilità umana e punizione divina, tra certezza del diritto e tutela religiosa. Un percorso che, dall'età arcaica all'epoca tardoantica, rilegge, sul filo delle testimonianze letterarie, storiografiche, epigrafiche e dell'attività normativa il valore del rinvio a una dimensione sovraumana e l'individuazione in essa di veri e propri agenti di giustizia.

L'ultima sezione si occupa invece di fornire un quadro quanto più variegato possibile delle diverse misure adottate per disciplinare la sfera religiosa e regolarne le inevitabili ricadute a livello politico: dalla „sensibilità“ mostrata dalla *polis* rispetto ai „crimini religiosi“, con l'attivazione di processi di *asebeia*, a una ripresa critica della nozione problematica di „legge sacra“ e del suo spazio di applicazione; dall'indagine sull'attività legislativa dei Romani volta a regolamentare l'introduzione di nuovi culti, il ricorso alla divinazione, o forme di devianza religiosa, fino all'esame, da un lato, delle diverse risposte politiche alle sfide religiose che l'avvento del Cristianesimo o delle eresie portarono con loro e, dall'altro, alle ricadute delle trasformazioni sociali ed economiche sulla sfera religiosa.

BIBLIOGRAFIA

- Agamben, G. 2008. *Il sacramento del linguaggio. Archeologia del giuramento*. Roma – Bari.
- Beard, M. – North, J. – Price. S. 1998. *Religions of Rome. Volume 1: A History*. Cambridge.
- Bechtold, C. 2011. *Gott und Gestirn als Präsenzformen des toten Kaisers. Apotheose und Katasterismos in der politischen Kommunikation der römischen Kaiserzeit und ihre Anknüpfungspunkte im Hellenismus*. Göttingen.
- Berthelet, Y. 2015. *Gouverner avec les dieux. Autorité, auspices et pouvoir sous la République romaine et sous Auguste*. Paris.
- Carlizzi, G. 2007. „s.v. Procedimento“. In: U. Pomarici (a c.), *Filosofia del diritto. Concetti fondamentali*. Torino. 451-483.
- Camassa, G. 2009. „Scrittura e mutamento delle leggi in quattro culture del mondo antico (Mesopotamia, Anatolia Ittita, Israele biblico, Grecia“. *Mythos* 3. 62-92.
- Cecconi, G.A. – Gabrielli, C. 2011 (a c. di). *Politiche religiose nel mondo antico e tardoantico. Poteri e indirizzi, forme del controllo, idee, prassi di tolleranza*. Bari.

- Cantarella, E. 2005. *I supplizi capitali. Origine e funzioni delle pene di morte in Grecia e a Roma*. Milano.
- Dimopoulou-Pilouni, A. 2012. „La Bonne Fortune et son rôle civique dans les cités grecques et romaines“. In: B. Legras (éd.), *Transferts culturels et droits dans monde grec et hellénistique*. Paris, 167–180.
- Gordon, R. 2013. „The Roman Imperial Cult and the Question of Power“. In: J. A. North – S. R. F. Price (eds.), *The Religious History of the Roman Empire. Pagans, Jews, and Christians*. Oxford, 37–70.
- Gradel, I. 2002. *Emperor Worship and Roman Religion*. Oxford.
- Iossif, P. – Chankowski, A. S. – Lorber, C. C. 2011 (eds.). *More the Men, Less than Gods. Studies on Royal Cult and Imperial Worship*. Leuven.
- Latte, K. 1920. *Heiliges Recht. Untersuchungen zur Geschichte der sakralen Rechtsform in Griechenland*. Tübingen.
- Nafissi, M. 1991. *La nascita del kosmos. Studi sulla storia e la società di Sparta*. Napoli.
- 2010. „The Great Rhetra (Plut. Lyc. 6): A Retrospective and Intentional Construct?“. In: L. Foxhall – H.-J. Gehrke – N. Luraghi (eds.), *Intentional History. Spinning Time in Ancient Greece*. Stuttgart, 89–119.
- Parker, R. 1983. *Miasma. Pollution and Purification in Early Greek Religion*. Oxford.
- 2005. *Law and Religion*. In: M. Gagarin – D. Cohen (eds.), *The Cambridge Companion to Ancient Greek Law*. Cambridge.
- 2011. *On Greek Religion*. Ithaca, NY – London.
- Poma, G. 2009. *Le istituzioni politiche del mondo romano*. Bologna².
- Pounder, R. L. 1984. „The Origin of θεοί as Inscription-Heading“. In: *Studies Presented to Sterling Dow on His Eightieth Birthday*. Durham, 243–250.
- Rüpke, J. 2004. *La religione dei Romani*. Torino.
- Scheid, J. 2004⁵. *La religione a Roma*. Bari-Roma.
- Sommerstein, A. H. – Bayliss, A. J. 2013. *Oath and State in Ancient Greece*. Berlin – Boston.
- Tracy, S. V. 1994. „IG II² 1195 and *Agathe tyche* in Attica“. *Hesperia* 63, 241–244.
- Traywick, P. 1969. „ΘΕΟΙ and ΑΓΑΘΗ ΤΥΧΗ in Headings of Attic Inscriptions“. *HSPH* 73, 325–328.
- Walter, U. 1993. *An der Polis teilhaben. Bürgerstaat und Zugehörigkeit im archaischen Griechenland*. Stuttgart.